

CONSIGLIO DI STATO

Sezione III, 9 maggio 2019, n. 3030.

La mancanza dell'attestato dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine dal quale risulta che il candidato comunitario non è decaduto dal diritto di eleggibilità è documento necessario per la presentazione della candidatura, la cui mancanza comporta l'esclusione della stessa.

“Il primo giudice ha in particolare affermato che: “La ricorrente invoca sostanzialmente una applicazione analogica delle disposizioni in tema di elezioni per il Parlamento europeo, senza considerare che anche il procedimento elettorale per le elezioni comunali dei cittadini europei trae la sua (completa) disciplina da una direttiva europea, la direttiva 94/80/CE del 19.12.1994 il cui articolo 9 esplicitamente consente che lo Stato membro di residenza chieda che il candidato presenti il contestato attestato. Trattasi di un onere non sproporzionato, relativo a circostanza che lo Stato non può, in mancanza di puntuale disciplina, verificare direttamente e che implica solo a carico dell'interessato la diligenza di attivarsi tempestivamente, senza sottoporlo ex se a condizioni di eleggibilità diverse da quelle proprie dei cittadini in termini sostanziali.

In presenza di una precisa disciplina procedimentale della materia non pare al collegio che possano essere poste in essere applicazioni analogiche che, in mancanza di un esplicito coordinamento delle attività di verifica da parte delle Commissioni elettorali e di eventuali organi degli Stati terzi per il riscontro delle autocertificazioni, comporterebbero, nella tesi di parte ricorrente, una sorta di dovere di soccorso istruttorio che si protrae anche oltre i termini procedurali di vaglio di ammissibilità delle candidature, con conseguente inevitabile violazione dei rigidi e certi termini posti a presidio della celerità e certezza delle operazioni elettorali; come peraltro già evidenziato da T.A.R. Marche n. 375/2015 in vicenda analoga l'evidente differenza dei procedimenti istruttori relativi rispettivamente alle elezioni comunali e a quelle per il Parlamento europeo il rende tra loro incompatibili”.

(...)

Il gravame non censura specificatamente e convincentemente l'affermazione – che il collegio ritiene dirimente nel caso in specie – che il procedimento elettorale per le elezioni comunali dei cittadini europei trae la sua (completa) disciplina, non già nelle direttive 93/109/CE e 2013/1/UE, ma nella direttiva 94/80/CE del 19.12.1994 il cui articolo 9 esplicitamente consente che lo Stato membro di residenza chieda che il candidato presenti il contestato attestato. Trattasi di un onere non sproporzionato, relativo a circostanza che lo Stato non può, in mancanza di puntuale disciplina, verificare direttamente e che implica solo a carico dell'interessato la diligenza di attivarsi tempestivamente, senza sottoporlo ex sé a condizioni di eleggibilità diverse da quelle proprie dei cittadini in termini sostanziali”.